

## ***C. 643-bis Governo***

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2023-2025**

*18 DICEMBRE 2022*

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 58.01000 DEL  
GOVERNO**

**VERSIONE CORRETTA**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 58, aggiungere il seguente:

“Articolo 58-bis

(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è sostituito dal seguente: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. All'art.1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n.234, le parole “ 30 giugno 2022” sono sostituite da “31 gennaio 2023”. All'art.1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo il comma 116, è inserito il seguente comma 116 bis: “Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma precedente, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta, individuato nella persona del Presidente dell'Ente. Il Commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale di cui all'art.3,comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509”.

b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Articolo 59-bis

(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

1. All'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;
- b) le parole “prima dell'entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “prima dell'entrata in vigore della presente legge”.

c) il comma 2 dell'articolo 69 è soppresso.

d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Articolo 73-bis

(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del



Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

2. Ai fini della definizione recata al comma precedente, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30% dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 2. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

6. Le risorse stanziare ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.



e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Articolo. 74-bis

Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore

1. È istituita la fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
5. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, la fondazione è regolata dal Codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
8. Per la costituzione della fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Articolo 74-ter



1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dal decreto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Articolo 74-quater

##### (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) le parole "*pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi*" sono sostituite dalle seguenti "*in linea con le migliori pratiche di mercato*";
    - b) le parole "*approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*" sono sostituite dalle seguenti "*trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'art. 17*".
  2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'art. 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e sostenibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
- f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

#### «Articolo 78-bis

(*Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*)

1. Al fine di razionalizzare la spesa e semplificare gli adempimenti così da efficientare l'erogazione delle misure di sostegno finanziario erogate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dagli enti dallo stesso controllati o vigilati, con decreto del Ministro, sentita la



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si procede alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministero provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di efficientamento delle connesse attività amministrative, anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni di cui all'art. 226 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

g) All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) al capoverso *6-bis*, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali" sono inserite le seguenti: "e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

2) al capoverso *6-ter*, primo periodo, dopo le parole: "presente articolo" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e le parole: "siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022";

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 8, le parole "già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021";

b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022 2023 2024».

h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:



5

58.01000;

- a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti”*;
- b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: *“per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti”* con le seguenti: *“per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti”*.

i) dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

**Articolo 87-bis**

*(Gestione Funivia Savona - San Giuseppe)*

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo le parole *“4.000.000 di euro per l'anno 2020”* inserire le seguenti *“e di 300.000 euro per l'anno 2023”*.

b) al comma 7-bis, dopo le parole *“il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,”* sono inserite le seguenti: *“, in qualità, di Commissario straordinario,”* e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.”*;

c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti: *“7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7bis., nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7 bis.*

*“7-septies - Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023 effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei CUP, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi RGS.”*

2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: *«31 dicembre 2022»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 dicembre 2023»*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione



di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

l) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Articolo 92-bis  
(Rafforzamento della struttura organizzativa  
dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Il relativo onere grava nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Articolo 97-bis  
(Incremento risorse per il finanziamento art.7 legge 362/99)

1. Le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni.

n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, cpv 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno", con le seguenti: "31 maggio" e al secondo periodo, sostituire le parole: "30 aprile", con le seguenti: "15 aprile";
- b) al comma 1, cpv 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno", con le seguenti: "31 maggio", e le parole: "31 luglio", con le seguenti: "30 giugno", e il periodo: "Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 %, anche prevedendo forme di compensazione interregionale." con le seguenti parole: " , nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le Regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli





anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2% anche prevedendo forme di compensazione interregionale.”;

c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ”Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell’accertamento operato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.”.

o) all’articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio dell’attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell’articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2023 di 15 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3-quater. I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presente legge.

3-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata, a decorrere dall’anno 2023, di euro annui 149.377.

p) dopo l’articolo 101, inserire i seguenti:

Articolo 101- bis  
(Misure relative alle Università e agli istituti  
superiori non statali legalmente riconosciuti)

1. All’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non superiore al 20 per cento” sono sostituite con le seguenti: “pari al 30 per cento”.

Articolo 101- ter

“1. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall’amministrazione vigilante alla Fondazione di cui all’art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica”.

Articolo 101-quater



*(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal MUR)*

1. All'articolo 1, comma 310, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.».

2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

q) dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Articolo 107-bis  
*(Trasformazione S.p.A Credito sportivo)*

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*6-bis.* Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma *6-ter*, è trasformato in società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito Sportivo e Culturale", che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'Istituto in essere alla data del perfezionamento del processo di trasformazione.

*6-ter.* In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione in società per azioni dell'Istituto per il Credito Sportivo è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del decreto di cui al successivo comma *6-octies*, che individua il programma e lo statuto della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale". La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

*6-quater.* La società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, nonché l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria e la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

*6-quinquies.* Le azioni della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" sono attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto, proporzionalmente alla partecipazione detenuta alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" è riservato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai soggetti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote complessivamente solo di minoranza del capitale della società.

*6-sexies.* Alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo

184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono indicate e regolate le specifiche attività ricomprese nella gestione a titolo gratuito dei fondi speciali.



6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma, la società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili ed organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo Sport e i Giovani e al Ministero della Cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il Credito Sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo Sport e i Giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

- a) i principi di governo della società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
- b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma 6-sexies;
- c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;
- d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 6-sexies;
- e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

6-nonies. Alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" si applicano le disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla società "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" non si applicano le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sull' "Istituto per il credito Sportivo e Culturale" per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies viene effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

r) All'articolo 117, sostituire le parole: "di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025." con le seguenti: "di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025."».

s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

#### Articolo 118-bis

(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

«Art. 118-ter

(Fondo per le strutture alloggiative del personale  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)



1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

t) dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente:

Articolo 129-bis

*(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli "Assistenti" per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.

2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

v) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:

«Articolo 143-bis

*(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)*

1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui all'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.

2. La Segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Per il finanziamento delle



spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria Generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

Articolo 153-bis  
(Potenziamento della Corte dei conti)

1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC, la Corte dei Conti è autorizzata, nel biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e 242 unità da inquadrare nell'Area degli "Assistenti", secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei Conti, attraverso l'attivazione



di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei Conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

Conseguentemente

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2023: - 3.450.000

2024: - 4.805.000

2025: - 4.805.000

Conseguentemente

alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023: - 6000.000

2024: - 6000.000

2025: - 6000.000

*Conseguentemente:*

Alla tabella A voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2023: - 1.437.655

2024:- 9.016.238 -

2025:- 23.313.099

Alla tabella A voce Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:

2023: - 149.377



2024: -149.377

2025: -149.377

Conseguentemente

Alla tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2023: -300.000

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:*

2023: - 15.000.000


2024: - 15.000.000"

Conseguentemente alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023. - 5.000.000

2024: - 5.000.000

IL GOVERNO



58.01000/.

## Relazione tecnica

**Articolo 58-bis.** La proposta in esame in materia di sistema previdenziale, si ricollega al precedente articolo 58 della Legge di Bilancio sul medesimo tema, collocandosi nel Titolo IV, Capo I "Lavoro e Politiche sociali".

Con la disposizione di cui al comma 1 si intende disciplinare la regolazione degli investimenti delle Casse private di Previdenza, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detti una regolamentazione cornice disciplinando i principi in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio . Nell'alveo delle norme di principio dettate dai Ministeri ciascuna Cassa assume un proprio regolamento investimenti, soggetto alla ordinaria procedura di approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La disposizione **non comporta nuovi, o ulteriori, oneri a carico del Bilancio dello Stato.**

Con la disposizione cui al Comma 2, al fine di risolvere lo stallo in cui si trova la governance dell'INPGI in esito ai recenti interventi normativi, si prevede una proroga sino al 31 gennaio 2023 del termine stabilito dall'art.1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Ove tale termine decorra infruttuosamente i ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta, individuato nella persona del presidente dell'Ente, che entro tre mesi provvederà ad adottare tutte le modifiche statutarie previste dalla legge ed a sottoporre lo statuto all'approvazione ministeriale di cui all'art.3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509. La disposizione **non comporta nuovi, o ulteriori, oneri a carico del Bilancio dello Stato.**

**Articolo 59-bis.** L'attuazione del presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, la proposta intende replicare per l'anno 2023 la misura sulla negoziazione agevolata dei contratti di mutuo stipulati a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, precedentemente accordata dal dl 13 maggio 2011 n. 70 al fine di attenuare gli effetti economico finanziari conseguenti all'epidemia ex Covid 19 nonché alla guerra in ucraina.

**L'articolo 69** viene soppresso. Tale soppressione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 73-bis.** La proposta in esame prevede a favore delle fondazioni incorporanti il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e cioè le erogazioni che le fondazioni incorporanti realizzeranno a favore dei territori di operatività delle fondazioni in gravi difficoltà incorporate. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento delle erogazioni di cui al paragrafo che precede, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 241/1997, entro il limite di spesa.

**Articolo 74-bis.** Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore

Il **comma 1** istituisce la fondazione, definendone lo scopo e le attività.

Il **comma 2** individua i Ministeri fondatori, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca e prevede che le funzioni di vigilanza siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.





Il **comma 3** prevede che entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli schemi dell'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, nominati gli organi sociali e determinati i compensi. Inoltre, con il medesimo decreto saranno definiti criteri e modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla Fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

Il **comma 4** prevede che il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il **comma 5** prevede la possibilità di concedere in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

Il **comma 6** prevede la possibilità per la fondazione di richiedere la messa a disposizione di personale, anche di livello dirigenziale, da parte di amministrazioni pubbliche.

Il **comma 7** prevede che per quanto non disposto dalla norma e dalle disposizioni attuative, si applicano le norme del Codice civile e stabilisce la neutralità fiscale degli atti connessi alle operazioni di costituzione, conferimento ed devoluzione di beni alla Fondazione medesima. Tale ultima disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, configurando una fattispecie di rinuncia a maggior gettito.

Il **comma 8** indica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la costituzione e il funzionamento della fondazione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030

Il **comma 9** prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

**Articolo 74-ter.** La disposizione rifinanzia la misura denominata "Nuova Sabatini". La stima dello stanziamento **aggiuntivo di euro 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026**, è basata principalmente sull'andamento dei contributi richiesti nel corso del 2021 e dei primi nove mesi del 2022 (pari a circa 83 milioni di euro), tenendo conto delle risorse attualmente disponibili (pari a circa 736 milioni di euro) nonché dell'assorbimento di risorse previsto per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso (pari a circa 248 milioni di euro) alla luce del trend registrato a partire da gennaio 2021. Il fabbisogno complessivamente stimato, di 150 milioni di euro, permetterebbe di garantire, in assenza di variazioni significative rispetto al trend registrato nel 2021 e nei primi nove mesi del 2022, la continuità dell'azione di sostegno alle PMI perseguita attraverso lo strumento di incentivazione in oggetto, contribuendo, altresì, a sostenere la crescita del settore manifatturiero italiano.

La copertura degli oneri per complessivi 150 milioni di euro è garantita mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - fondo d'investimento per lo sviluppo delle pmi del settore aeronautico e della green economy.

Tale autorizzazione di spesa che si sta utilizzando in riduzione, in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, non ha effetti in termini di indebitamento netto pertanto, al fine di garantire la completa copertura, viene prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di indebitamento netto mediante utilizzo



del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

**Articolo 74-quater.** La proposta normativa in oggetto è finalizzata a rendere più flessibile ed efficiente il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export, armonizzando le modalità stabilite per la definizione degli accantonamenti necessari a copertura dei rischi di variazioni dei tassi interesse e quelle procedurali di approvazione, con quanto già previsto per altri strumenti di supporto all'economia reale (es. Fondo di Garanzia PMI) e di supporto all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese italiane (Coassicurazione pubblica alle esportazioni; F. 394 e F. Promozione Integrata).

A tal fine, la norma prevede che il Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo, su proposta del gestore Simest S.p.A, approvi una metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione che sia in linea con le migliori di mercato, superando il problema dell'attuale metodologia che, definita sulla base della legislazione vigente, richiedendo una copertura, per gli impegni in essere e da assumere annualmente, pari al costo atteso di mercato a vita intera, per effetto dello scenario altamente mutevole dei tassi, determina un elevato rischio di immobilizzazione di significative risorse pubbliche che potrebbero rivelarsi superflue in caso di ritorno di curve stabili. La norma è volta quindi a mitigare l'effetto fisarmonica a presidio della finanza pubblica.

A livello procedurale, al fine di snellire le procedure di approvazione e soprattutto per dare maggiore coerenza logica e sistematica al quadro normativo entro il quale la disposizione si colloca, che in particolare prevede, ex art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 che vengano approvati annualmente dal CIPESS il Piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, rispetto ai quali la metodologia di quantificazione delle risorse a copertura dei rischi rappresenta documento preliminare, la proposta prevede che anche la metodologia venga unitamente trasmessa per informativa.

Infine la proposta, sempre per le finalità di efficientamento delle risorse pubbliche sopra evidenziate e a salvaguardia della continuità operativa del Fondo 295, per l'anno 2023, prevede, in via transitoria, ovvero nelle more della definizione di una nuova metodologia, la possibilità per il Comitato Agevolazioni di attuare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La proposta normativa non determina impatti sui saldi di finanza pubblica ma, considerate anche le rilevanti disponibilità di cassa già presenti sul Fondo ed idonee a far fronte ad eventuali uscite che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2023, mira ad assicurare che la gestione delle risorse pubbliche stanziata per l'operatività di questa misura sia sostenibile nel breve ma soprattutto nel medio e lungo periodo.

**Articolo 78-quater.**

**Commi 1 e 2.** Prevede una ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente



gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. Trattandosi di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'amministrazione queste possono essere svolte nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

**Comma 3.** L'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha destinato, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014

Con l'emendamento si prevede che l'AGEA possa proseguire nelle medesime iniziative, nei limiti delle risorse disponibili, anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19.

La disposizione non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4.** Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

**Art. 79. Comma 1.** La proposta emendativa alla **lettera a)** introduce ulteriori modifiche **all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Al **numero 1)** si interviene sul **capoverso comma 6-bis**, al fine di chiarire che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che si riferisce ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione ai quali si applicherebbe la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) applicando i prezzari previsti al comma 2.

Le modifiche apportate al **numero 2)**, che incidono sul **capoverso comma 6-ter**, sono finalizzate a chiarire che le disposizioni previste nel comma 6-bis si applichino in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale precisazione si rende necessaria per specificare che, per i contratti relativi ai lavori, le nuove disposizioni in materia di revisione prezzi derogano alla previsione di cui all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, che prevede l'adeguamento in aumento o in diminuzione solo in caso di oscillazioni di prezzo superiori al 10 per cento.

Alla **lettera b-bis)** si interviene sul **capoverso comma 8** dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di chiarire che la disposizione del comma si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.

Alle **lettere b-ter) e b-quater)** si prevedono modifiche ai **capoversi commi 12 e 13** del citato articolo 26 finalizzate a prevedere l'estensione di un anno dei limiti temporali delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13.

In particolare, il comma 12 stabilisce che le disposizioni del citato articolo 26, ad esclusione del comma 2, secondo e terzo periodo, e del comma 3, si applichino anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI del decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non



applichino i prezzi regionali. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022. Tale termine, pertanto, viene esteso al 31 dicembre 2023.

Il comma 13, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene modificato prevedendo il triennio 2022-2024.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 80.** La proposta emendativa introduce modifiche all'articolo 80 al fine di prevedere una più efficace ed efficiente gestione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento istituito dal medesimo articolo 80. In particolare, al **comma 2, lettera a)**, si chiarisce che i criteri da applicare per la valutazione costi-efficacia e costi-benefici devono essere valutati in relazione a ciascuna tipologia di opera. Va infatti specificato che con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già state adottate Linee Guida operative settoriali in tema di valutazione degli investimenti pubblici che, laddove rilevanti, tengono conto degli standard internazionalmente riconosciuti. Alla **lettera b)** si modifica il **comma 3** sostituendo la congiunzione "e" con la locuzione "o" al fine di specificare che è possibile disporre la revoca delle risorse destinate ad interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento valutando distintamente le seguenti condizioni: a) l'inserimento in uno strumento amministrativo di programmazione; b) l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come certificate nella banca dati dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria di Stato. Tale modifica è finalizzata a consentire più ampi margini di valutazione in merito agli interventi passibili di revoca delle risorse di finanziamento.

Entrambe le modifiche hanno carattere ordinamentale e dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 87-bis.** L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell'impianto della funivia di Savona, in ragione dei danni causati da un eccezionale nubifragio, nel mese di novembre 2019, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività della funivia, ha previsto la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Viceversa, quale Commissario straordinario con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di detti interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

Il citato articolo 94-bis, ai fini della celere realizzazione di detti interventi, ha autorizzato la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

Nel corso delle attività svolte dal Commissario, a seguito della prima verifica del quadro economico al completamento del progetto definitivo, è emersa la necessità del rifinanziamento dell'intervento.

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** si provvede quindi all'ulteriore finanziamento delle opere finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A., autorizzando la spesa di 300.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, il rifinanziamento è volto al reintegro delle disponibilità



previste nel quadro economico, in considerazione del fatto che la disponibilità originaria è in esaurimento a causa di modifiche apportate dall'impresa appaltatrice nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo.

La disposizione, al **comma 1, lettera b)** attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale la qualifica di Commissario straordinario per lo svolgimento delle incombenze ad esso già attribuite in virtù dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori per il ripristino della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo. La disposizione non comporta oneri dal momento che viene specificato che al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Al comma 1 lettera c) viene autorizzata, esclusivamente per il periodo di durata dell'incarico commissariale, l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse già stanziati ai sensi dei commi 7-*quater* e 7-*quinquies*. Conseguentemente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, si introducono disposizioni procedurali in tema di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, da effettuarsi sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì una ricognizione dei medesimi interventi da parte del Commissario, con indicazione dei costi e dei codici unici di progetto.

La proposta, al **comma 2**, estende di ulteriori dodici mesi (fino al 31 dicembre 2023) le misure in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona (estensione della cassa integrazione), impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Articolo 92-bis.** Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede tra i propri obiettivi il rafforzamento dei poteri di Antitrust *enforcement* e dei poteri di regolazione settoriale. In particolare, è previsto il consolidamento dei poteri delle Autorità nazionali di regolazione, tra cui è espressamente menzionata l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), disponendo che ne deve essere assicurata l'indipendenza strutturale e funzionale.

In quest'ottica, si ritiene necessario prevedere un incremento della dotazione organica dell'ART di ulteriori 30 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. Tale ampliamento, da effettuarsi a partire dal 2023, risponde alle previste esigenze di consolidamento dei poteri di ART che richiedono il pieno esercizio da parte dell'Autorità delle proprie competenze nel vasto mercato del trasporto, i destinatari della cui attività, anche sulla base dei recenti arresti giurisprudenziali, includono, oltre ai gestori delle infrastrutture, le categorie degli operatori economici del settore, tra i quali i vettori aerei, gli operatori del trasporto su strada e della logistica, gli operatori marittimi.

A tale riguardo, l'attuale dotazione organica, prevista in 120 unità, non risulta del tutto adeguata al potenziamento dell'esercizio delle funzioni intermodali riferibili all'intero mercato del trasporto, anche in vista delle attività correlate alla realizzazione del PNRR, che comporterà per l'Autorità di regolazione dei trasporti l'onere di accompagnare con la propria



attività di vigilanza e regolazione lo sviluppo del settore nel contesto post-pandemico, sostenuto dal concreto utilizzo degli ingenti investimenti previsti per il settore; inoltre, si segnala che detto incremento risulterebbe funzionale anche all'attivazione da parte dell'Autorità di procedure semplificate non giurisdizionali, anche in forma telematica, a tutela degli utenti del settore dei trasporti.

Data l'autonomia amministrativo-contabile di cui l'Autorità gode ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'attuazione della previsione normativa postula che vengano apportate, negli atti interni, le corrispondenti modifiche alla dotazione organica.

L'Autorità provvede al reclutamento di detto personale nel rispetto dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014 che prevede la gestione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale in forma coordinata tra le Autorità indipendenti. Le procedure di reclutamento saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità.

Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ossia mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità ha concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio dell'Autorità. Per previsione di legge, tale contributo può essere fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è comunque effettuato, sempre per espressa previsione di legge, in modo tale da evitare duplicazioni di contribuzione. Attualmente, con riferimento all'anno 2022, il contributo è fissato allo 0,6 per mille, con soglia di esenzione dal versamento per contributi pari od inferiori ad euro tremila (DPCM del 14 gennaio 2022).

Le 30 unità sono ad incremento dell'attuale pianta organica, ad oggi pari, quanto all'organico di diritto, a 120 unità, di cui 9 non nella disponibilità dell'Autorità in quanto destinatari di provvedimenti di comando (8 unità in comando obbligatorio, 1 unità in comando presso altra amministrazione). La misura viene comunque attuata nel rispetto della previsione di legge sopra richiamata e del principio di stretta correlazione dell'aliquota annuale al fabbisogno previsto per l'anno di riferimento. Infatti, il fabbisogno incrementato della maggiore spesa annua per le 30 unità di personale aggiuntivo, nell'ipotesi di articolazione nelle diverse aree e livelli come configurata nella tabella sottostante, quantificabile in circa 2,7 milioni di euro e sino a 3,6 nell'arco dei prossimi 10 anni, risulta ampiamente compatibile con il limite dell'aliquota dell'1 per mille fissata dalla legge.

Alla luce della disciplina interna applicabile, l'attuazione dell'ampliamento sopra descritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, produce, nel primo anno, le previsioni di spesa (lordo amministrazione) di cui alla tabella A, che individua sinteticamente le diverse componenti della retribuzione.

Nella tabella B viene invece indicata la dinamica dell'incremento dei costi, dipendenti dall'attuazione della misura, per il periodo 2023-2032.

**A**

Nuove unità	Aree	Qualifica	Livello	Retribuzione annua	Oneri previdenziali	IRAP	IFR annua	Totale leccature	Totale incremento
1	Dirigente	Direttore	9	126.424,72	31.100,24	10.746,02	18.644,22	186.914,19	186.914,19



11	Funzionario	Funzionario II	18	73.223,68	18.013,02	6.224,01	10.798,59	108.259,31	1.190.852,41	
11	Funzionario	Funzionario III	6	57.279,27	14.090,70	4.868,74	8.447,21	84.685,92	931.545,12	
7	Operativo	Assistente	17	40.248,76	9.901,10	3.421,14	5.935,65	59.506,75	416.547,25	
2.725.859,97		di cui:								
retribuzioni		oneri riflessi								
1.843.697,49		882.161,48								

**B**  
PREVISIONE  
ORGANICA

DI SPESA PER INCREMENTO PIANTA

COSTO ANNUO IN €											
ID	QUALIFICA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	DIRIGENTE	186.914,19	190.377,49	195.122,17	199.942,71	204.840,14	209.815,53	214.871,53	220.108,52	225.221,80	233.390,94
2	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
3	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
4	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
5	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
6	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
7	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
8	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
9	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
10	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
11	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
12	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
13	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
14	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
15	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
16	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
17	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
18	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
19	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
20	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
21	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
22	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
23	FUNZIONARIO	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
24	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
25	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
26	OPERATIVO	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35



27	OPERAT IVO	59.506,7 5	61.394,7 4	63.672,7 6	65.988,6 6	68.346,0 7	70.742,4 6	73.183,1 2	75.663,9 1	78.185,3 8	80.751,3 5
28	OPERAT IVO	59.506,7 5	61.394,7 4	63.672,7 6	65.988,6 6	68.346,0 7	70.742,4 6	73.183,1 2	75.663,9 1	78.185,3 8	80.751,3 5
29	OPERAT IVO	59.506,7 5	61.394,7 4	63.672,7 6	65.988,6 6	68.346,0 7	70.742,4 6	73.183,1 2	75.663,9 1	78.185,3 8	80.751,3 5
30	OPERAT IVO	59.506,7 5	61.394,7 4	63.672,7 6	65.988,6 6	68.346,0 7	70.742,4 6	73.183,1 2	75.663,9 1	78.185,3 8	80.751,3 5
TOTALE ANNUO		2.725.85 8,94	2.805.11 1,30	2.879.81 5,85	3.031.93 6,83	3.127.09 4,35	3.223.84 0,79	3.340.59 8,01	3.440.92 6,96	3.548.73 4,22	3.649.11 7,71

Alla compensazione degli effetti\* in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

**Articolo 97-bis.** La disposizione prevede che le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni. Pertanto, la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 99.** La disposizione al comma 1, lettere a) e b), oltre a modificare alcune scadenze fissate dalla norma anticipando l'iter amministrativo legato all'attuazione del dimensionamento in ambito regionale, consente di graduare ulteriormente la riduzione delle istituzioni scolastiche a seguito dell'intervento normativo di riforma, garantendo in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

La modifica normativa consente la seguente possibile rimodulazione del numero di istituzioni scolastiche previste annualmente.

Tabella 1

Anno scolastico	N. ist. scol. Nuova disciplina	Differenza N. Ist. scol. con a.s. precedente	Correttivo incrementale
2024/25	7.461	58	1,80%
2025/26	7.401	60	1,80%
2026/27	7.309	92	1,40%
2027/28	7.204	105	0,70%
2028/29	7.113	91	0,30%
2029/30	7.039	74	0,30%







Tenuto conto che l'applicazione del comma 978 non incrementa le facoltà assunzionali né autorizza ad assumere a tempo indeterminato, gli ulteriori incarichi di dirigenza resi disponibili in via transitoria dalla norma possono essere conferiti esclusivamente come incarichi aggiuntivi di reggenza. Considerato che le risorse stanziare dal comma 979 sono state quantificate assumendo il dato stipendiale, sia per il dirigente scolastico che per il DSGA, riferito alla sede di titolarità e non a quella di reggenza, risultano delle economie. Tali economie potranno essere destinate al fondo di cui al comma 2 previo accertamento da operarsi con apposito decreto MIM/MEF.

Alla lettera d) si interviene sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL AREA V 15 luglio 2010 a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale.

Il comma 341 della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo, che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali.

Conseguentemente le suddette materie diventano di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a livello nazionale, a decorrere dall'a.s. 2022/2023.

A causa delle problematiche del Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, sono stati necessari stanziamenti strutturali e straordinari (dl 34/2020, legge di bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2022) per garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Tale situazione ha determinato un forte ritardo nella definizione e trasmissione agli USR delle risorse spettanti, in particolare quelle relative alle ultime due annualità 2020/2021 e 2021/2022 di competenza regionale. Le relative contrattazioni integrative regionali, in corso di svolgimento, stanno inoltre evidenziando l'impossibilità di garantire il mantenimento delle retribuzioni di posizione parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici nel 2020/2021 e 2021/2022 in quanto l'art. 42, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019 fissa all'85% delle risorse complessive del FUN il limite massimo delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.

La disposizione è finalizzata, pertanto, ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare tale limite, qualora la quota parte dell'85% non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire per ultrattività, determinando la restituzione delle differenze stipendiali, a partire dall'a.s. 2020/2021.

Si segnala che la lettera d) non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto consentirà, altresì, di completare più celermente le annualità ancora di competenza degli USR e di avviare tempestivamente il confronto nazionale sulle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL 8 luglio 2019 e la contrattazione integrativa nazionale sulle materie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 8 luglio 2019, armonizzando le retribuzioni dei dirigenti scolastici ed eliminando le differenze attualmente presenti tra le loro retribuzioni, a parità di fascia di complessità, nelle diverse regioni.

**Articolo 101, commi 3-bis. e 3-ter.** Le risorse a copertura della presente proposta normativa sono a valere sullo stanziamento di competenza e cassa del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – autorizzazione ex art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 15 milioni di euro provenienti da tali risorse sono da trasferire dal Fondo integrativo speciale per la ricerca



previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in compensazione, al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare specificamente alla finalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Articolo 101, commi 3-quater.** La disposizione si rende necessaria per consentire che la quantificazione dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati nonché ad esperti sia congrua e adeguata alle reali esigenze di qualità e complessità delle valutazioni. La norma non comporta oneri in quanto la stessa è coperta con le risorse previste negli avvisi emanati ed individuate, percentualmente, da una apposita norma.

La disposizione prevede il concerto del MEF sul decreto ministeriale, al fine di verificare che gli incrementi determinati siano sostenibili con le risorse a disposizione.

**Articolo 101, 3-quinquies.** Il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58 (*«Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti»*) prevede l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti e delle altre categorie aventi diritto. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente agli aventi diritto sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

a) **trecento** borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;

b) **trecento** borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

c) **centocinquanta** borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

d) **cinquanta** borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

La procedura è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre i corrispondenti oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativamente alle borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, e su quello del Ministero dell'università e della ricerca per le borse di studio in favore degli studenti universitari e AFAM nonché di quelli delle scuole di specializzazione.

Per assicurare la copertura del fabbisogno annuo complessivo a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca, come previsto dal citato D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, si rende necessario incrementare la dotazione del relativo capitolo di spesa per 149.377 euro a decorrere dall'anno 2023.

**Articolo 101-bis.** La norma è diretta ad adeguare la percentuale di risorse destinata a fini premiali che l'art. 12, comma 1, della L. 30 dicembre 2020, n. 240 limita per gli Atenei non statali al 20%. a quanto previsto per gli Atenei statali per i quali la percentuale massima di risorse destinata a fini premiali è posta pari al 30% (percentuale applicata dal 2021), ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

**Articolo 101-ter.** La Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni,



è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico (con dotazione di 541 MLN al 2035) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (con dotazione di 1.129 MLN al 2035), con il compito di promuovere, anche in collaborazione con soggetti privati:

- gli investimenti e le iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative e alle start-up nei settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep-tech;
- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali, anche in partecipazione con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, collegando la ricerca accademica di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Tali finalità possono essere perseguite, fra l'altro, attraverso:

- investimenti in equity e quasi equity, grants, prestiti condizionati, co-investimento anche con aziende private italiane e/o estere a favore di start-up e PMI innovative e/o con aziende consolidate per progetti e finalità specifiche, iniziative su filiere e asset strategici, creazione di new-co con soggetti pubblici e/o privati, investimenti in infrastrutture di ricerca e di sperimentazione clinica e pre-clinica e nella realizzazione di poli di alta specializzazione.

L'intervento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità affidate alla fondazione ed in considerazione della sua natura, trattandosi di una fondazione privata senza scopo di lucro non produttrice di beni e servizi, è finalizzato a non limitare la sua autonomia gestionale ed organizzativa in questa prima fase di avvio delle sue attività, al fine di agevolare la sua piena operatività, prevedendo la disapplicazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, cui sono soggette le unità istituzionali inserite nell'elenco ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La norma è dunque finalizzata ad assicurare l'efficienza dei procedimenti gestionali ed organizzativi della Fondazione, funzionali al perseguimento dei suoi compiti, non assoggettandola alle norme in materia di contenimento della spesa pubblica nella fase di avvio della sua attività e in vista della piena operatività, considerando che non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Per ragioni di equità, tale parametro potrà essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui sarà realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Articolo 101-quater.** Scopo della disposizione è quello di rendere possibile l'impiego delle risorse, già rese disponibili con la scorsa legge di bilancio, e non ancora assegnate nel 2022. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, ma ridefinisce unicamente la finalizzazione di risorse già appostate con l'ultima legge di bilancio.



**Articolo 107-bis.** L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) è stato istituito con la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, attraverso la quale ha conseguito la qualificazione di "ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma".

L'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha disposto l'espressa abrogazione della predetta norma istitutiva, con la sola eccezione degli articoli 2, comma 4 (contribuzione da parte del CONI), 3, comma 7 (riduzione a metà degli onorari notarili) e 5 (contributi sugli interessi sui mutui). Il D.Lgs. n. 385/1993, pertanto, rimane la principale disposizione legislativa che regola in via generale l'attività dell'ICS.

L'art. 151 del suddetto Decreto prevede che "L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate".

Ha rilevanza in questo contesto il disposto dell'art. 14, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs. n. 385/1993, secondo cui "L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", a conferma che la forma organizzativa tipica per l'esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A.

Con l'art. 2 della L. 26 novembre 1993, n. 489, adottato soltanto due mesi dopo il T.U. Banche, la necessità di procedere alla trasformazione è stata confermata: "gli enti creditizi ... assumono la forma di società per azioni".

A seguito del percorso di definizione del nuovo Statuto, approvato con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014, è stato confermato che l'Istituto è qualificabile come "banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e che, pertanto, in forza di tale ultima norma, l'attività risulta disciplinata, oltre che dallo stesso Statuto e dalle altre norme in esso richiamate, anche dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993.

Tuttavia, dal quadro normativo sopra descritto emerge in modo inequivocabile che la forma organizzativa tipica per l'esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A., costituendo pertanto l'Istituto di Credito Sportivo una anomalia sotto questo specifico profilo.

Recentemente, nell'ambito di un contenzioso avente ad oggetto la qualificazione giuridica dell'Istituto per il Credito Sportivo come organismo di diritto pubblico, il Tar Lazio, con la sentenza 20 maggio 2020, n. 5336, ha sottolineato che "la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta", evidenziando che ciò rende «dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto».

La sentenza del Consiglio di Stato 13 settembre 2021, n. 6272, pur riformando la predetta pronuncia del Tar Lazio con riferimento al tema della qualificazione dell'Istituto come organismo di diritto pubblico, ha confermato i "tratti di anomalia sotto il profilo sistematico" a fronte della "non avvenuta doverosa trasformazione in società per azioni ai sensi del disposto di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, entro il termine ivi stabilito del 30 giugno 1994".

Nell'ottica di porre rimedio alla suddetta anomalia, occorre comunque considerare il rilevante arco temporale trascorso dall'adozione delle norme che hanno previsto la trasformazione in società di capitali, nonché l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta sia nel settore bancario, sia nella disciplina delle società pubbliche.

Stante la sopravvenuta inadeguatezza del previgente assetto normativo, ivi compreso quello specifico concernente le modalità procedurali per la trasformazione in società per azioni (D.Lgs. n. 356/1990), risulta necessaria l'adozione di una norma di legge ad hoc che introduca disposizioni procedurali e sostanziali specifiche che regolino tale percorso, anche per tenere conto del quadro normativo nazionale ed europeo oggi vigente.



In tale ottica, con la proposta normativa in oggetto, si prevede al **comma 6-bis** la trasformazione dell'Istituto del Credito Sportivo in una società di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito Sportivo e Culturale", che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto, con l'obiettivo di assicurare la continuità della promozione e del sostegno dell'attività dei soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura.

Il successivo **comma 6-ter** attribuisce, in deroga all'art. 1, comma 3, della Legge 30 luglio 1990, n. 218, la competenza al Consiglio di Amministrazione di deliberare il progetto di trasformazione in società dell'Istituto, individuandone il programma e lo statuto. La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

Ai sensi del **comma 6-quater**, la società è chiamata a perseguire missioni di pubblico interesse da attuarsi attraverso l'esercizio, in favore di soggetti pubblici o privati, (i) dell'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma; (ii) del credito e di ogni altra attività finanziaria, nonché con la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile.

Tale attività potrà essere svolta dalla società anche per il tramite di soggetti controllati, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il **comma 6-quinquies** prevede, inoltre, che la partecipazione di controllo nella società è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre agli azionisti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote solo di minoranza nel capitale sociale della società. Proprio in forza della missione di pubblico interesse che la società è chiamata a perseguire, la gestione dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assegnata a titolo gratuito alla medesima società (comma 5).

L'ultimo periodo del **comma 6-sexies** e il successivo **comma 6-septies** disciplinano gli adempimenti che la società dovrà adottare per la gestione dei fondi speciali. In particolare, viene previsto che dovranno essere adottate specifiche convenzioni atte a regolamentare le attività rientranti nel perimetro della gestione dei predetti Fondi. Al contempo, la stessa società istituisce gestioni separate per la gestione di tali Fondi, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e il rispetto delle finalità pubbliche nell'amministrazione delle risorse di cui ai fondi speciali. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il Credito Sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 5 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 6-octies**, inoltre, prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è adottato dal Ministero per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministeri competenti (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Cultura) e sentita la Banca d'Italia quale organismo di vigilanza e di controllo del settore bancario, un apposito decreto con l'obiettivo di stabilire in modo puntuale le modalità per la trasformazione dell'Istituto per il Credito Sportivo in società per azioni, con particolare riferimento:

a) ai principi di governo della società relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto



proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma 5;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 5;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma 3 con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

Sulla base della qualificazione giuridica in termini di società di diritto singolare, il **comma 6-nonies** esclude l'applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma, invece, l'applicazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli articoli 3, comma 7, e 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295. La Società è soggetta anche al controllo della Corte dei conti nei limiti delle attività di cui ai commi 5 e 6; tale controllo dovrà comunque essere effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il Credito Sportivo ha un bilancio autonomo.

**Articolo 117.** La norma riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 117 di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, per coprire gli oneri derivanti dall'articolo 118-ter, relativi alla istituzione del Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**Articolo 118-bis.** La disposizione è volta a dotare il Dipartimento della Protezione civile di un apposito stanziamento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

**Articolo 118-ter.** La proposta normativa è finalizzata a far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per consentire l'ottimizzazione e una maggiore funzionalità delle procedure di mobilità, in relazione all'operatività del servizio prestato dal citato personale presso le sedi del Corpo particolarmente lontane dai luoghi di residenza.

L'esigenza scaturisce per garantire una immediata disponibilità del predetto personale al fine di far fronte alle missioni istituzionali attribuite ai vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione degli incendi anche boschivi, protezione civile, nonché lo svolgimento di ogni altra attività assegnata al Corpo nazionale connesse alla salvaguardia della vita umana e alla integrità dei beni. Si tratta di compiti che richiedono, quali requisiti essenziali, il possesso di specifiche competenze e la necessaria tempestività di attivazione, legate ad ogni tipo di emergenze locali o nazionali. L'elevato turn-over dovuto ad una età media particolarmente alta, la peculiarità delle attività svolte, connotate spesso da una accentuata specializzazione, la necessità di garantire in modo uniforme lo svolgimento del servizio su tutto il territorio nazionale, determinano una elevata mobilità del personale. Ciò sia in occasione delle prime assegnazioni (negli ultimi due anni si è provveduto a mettere in



atto 26 procedure concorsuali tra concorsi pubblici e selezioni interne), sia per i vari passaggi che consentono la promozione a qualifiche superiori, sia nel caso di trasferimenti di ufficio per far fronte ad esigenze dell'amministrazione. Tale situazione incide inevitabilmente pure sul piano personale, causando disagi individuali e familiari che derivano anche dall'elevato costo della vita presente in alcune realtà territoriali del Paese, tale da rendere difficoltose le condizioni di vita del personale stesso, con conseguenti criticità gestionali legate alle numerose, continue richieste di mobilità verso i luoghi di residenza. Non a caso, sempre più spesso il personale rinuncia anche alle promozioni per evitare lo spostamento verso sedi lontane il cui organico risulta carente. Per evitare riflessi negativi sull'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, la norma si propone quindi l'obiettivo di incrementare significativamente la presenza di alloggi da concedere in uso a condizioni più accessibili, in analogia a quanto già accade per altri Corpi dello Stato. Un ulteriore effetto indiretto virtuoso scaturirebbe dalla possibilità di ridare nuova vita ad immobili non più in uso o sottoposti a confisca, valorizzando il patrimonio residenziale del Paese. In particolare la proposta prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di parte capitale per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per avviare un percorso che porti alla costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 117.

**Articolo 129-bis.** Il primo periodo del comma 1 autorizza l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di complessive 520 unità di cui:

- 100 unità Area Assistenti, per l'anno 2023;
- 420 unità Area Funzionari, per l'anno 2024.

Gli oneri derivanti dal primo periodo sono scontati nella quantificazione sotto effettuata degli oneri derivanti dall'ampliamento della dotazione organica previsto dal secondo periodo, in quanto l'autorizzazione a bandire i concorsi e ad assumere personale non comporta oneri diversi da quelli connessi al trattamento economico del personale stesso.

Il secondo periodo del comma 1 ridetermina la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevedendo un incremento di 100 unità aggiuntive della Area Assistenti a decorrere dal 1 ottobre 2023 e 420 unità aggiuntive della Area Funzionari a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Il costo unitario annuo (lordo amministrazione) è calcolato sulla base del trattamento dovuto in base al recente C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, che ha anche introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale

Di seguito, si fornisce dimostrazione, per ciascun anno, degli oneri derivanti dagli incrementi della dotazione organica per ciascuna delle qualifiche interessate.

Si precisa che per il personale interessato non sono previsti scatti stipendiali automatici. L'onere unitario per le assunzioni si può quindi considerare costante nell'arco del decennio. Per l'anno 2023, l'incremento di organico di 100 unità della Area Assistenti disposto dal primo periodo decorre, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2023, quindi l'onere è calcolato in ragione di tre dodicesimi.

ANNO 2023	A	B	C	D
-----------	---	---	---	---





Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C \cdot A \cdot (B/12)$
Assistenti	100	3	37.506,17	937.655
<b>TOTALE</b>	<b>937.655</b>			

Per l'anno 2024, gli incrementi di organico della Area Assistenti disposti dal primo periodo hanno effetto dal 1° gennaio, quindi per 12 dodicesimi. Gli incrementi di organico della Area Funzionari disposti dal primo periodo decorrono invece, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2024, e sono quindi considerati per tre dodicesimi.

ANNO 2024	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C \cdot A \cdot (B/12)$
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617
Funzionari	420	3	45.386,86	4.765.621
<b>TOTALE</b>	<b>8.516.238</b>			

A decorrere l'anno 2025, gli incrementi di organico disposti dal secondo periodo hanno effetto per l'intero anno, quindi per 12 dodicesimi.

DALL'ANNO 2025	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno (in dodicesimi)	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C \cdot A \cdot (B/12)$
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617
Funzionari	420	12	45.386,86	19.062.482
<b>TOTALE</b>	<b>22.813.099</b>			



Il terzo periodo del comma 1 reca la necessaria autorizzazione di spesa degli oneri quantificati con riferimento al primo e al secondo periodo.

Il comma 2 incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2023 lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni per il personale locale a contratto di cui all'articolo 152 del DPR n. 18/1967. La disposizione è formulata come un tetto di spesa, quindi, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa. Al riguardo si precisa che, data l'assenza di contrattazione collettiva, la retribuzione del personale locale a contratto degli uffici all'estero è disciplinata dall'articolo 157 del DPR n. 18/1967 è determinata con il contratto individuale di lavoro, sulla base di parametri omogenei all'interno dello stesso Paese. Il personale non ha pertanto un diritto automatico ad aumenti retributivi né la disposizione istituisce un diritto soggettivo alla revisione azionabile dai singoli.

All'articolo 143 viene soppresso il comma 8. La soppressione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 143-bis.** Per la spesa relativa alla dotazione di personale di cui al comma 2, la stima prudenziale prevede l'onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali e dal rimborso dell'intero trattamento economico al personale non dirigenziale in prestito. Gli importi sono stati calcolati utilizzando i dati della RT riferita all'articolo 33 del d.l. n. 152 del 2021:

1 unità Dirigente generale	euro 312.651
1 unità Dirigente non generale	euro 176.263
10 unità personale non dirigenziale	euro 660.070
<b>Totale annuo</b>	<b>euro 1.148.984</b>

Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 6 prevedono l'assunzione a tempo indeterminato presso il Dipartimento della RGS di n. 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari introdotta dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. In caso di reclutamento mediante l'indizione di concorsi pubblici, si prevede che l'inquadramento delle predette n. 10 unità di personale decorra dal mese di aprile 2023, con oneri dettagliati nelle tabelle di seguito specificate:

MEF	Totale fondamentale lordo rispondente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio)	UNITA' AUTORIZZAT E	Oneri assunzioni a regime dal 2024	Oneri assunzioni 2023 (rateo 9 mese)
Funzionari	30.685,33	11.777,03	42.462,36	7.984,25	50.446,61	10	504.466,10	378.349,57

Spese concorso anno 2023	spese funzionamento anno 2023	straord a regime	spese funziona mento a regime	onere complessivo 2023	onere complessivo a regime
150.000,00	26.000,00	30.000,00	5.100,00	554.349,57	539.566,10





maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei Conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri di cui alle modifiche del presente emendamento vengono apportate le seguenti riduzioni:

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze

2023: - 3.450.000

2024: - 4.805.000

2025: - 4.805.000

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze

2023: - 6.000.000

2024: - 6.000.000

2025: - 6.000.000

Alla tabella A voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

2023: - 1.437.655

2024: - 9.016.238

2025:- 23.313.099

Alla tabella A voce Ministero dell'università e della ricerca

2023: - 149.377

2024: -149.377

2025: -149.377

Alla tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2023: -300.000

alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2023: - 15.000.000

2024: - 15.000.000

alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze

2023. - 5.000.000

2024: - 5.000.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

18 DIC. 2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

58.01000/.

